

COMUNE DI BODIO LOMNAGO
Provincia di Varese



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PAESAGGIO

Art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

*Approvato con deliberazione consiliare n° 30 del 23/10/2008
modificato con deliberazione consiliare n°6 del 22/02/2010*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Articolo 81 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.

Commissione per il Paesaggio

Articolo 1 -Istituzione della Commissione-

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81 della legge regionale n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" è istituita la commissione per il paesaggio del Comune di Bodio Lomnago per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di tutela dei beni paesaggistici, in conformità ai disposti dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005 e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 -Composizione-

1. La Commissione per il paesaggio è composta da tre membri, compreso il Presidente, tutti con diritto di voto;
2. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
3. I componenti devono essere scelti tra i candidati che sono in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
4. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura;
5. I componenti vengono individuati sulla scorta di presentazione di curriculum professionale dal quale dovrà risultare il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione ad albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio;
6. Nel corso della prima seduta della Commissione i membri eleggono il Presidente che abbia i requisiti di cui al punto n° 2;
7. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.

Articolo 3 -Nomina e durata-

1. La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale, previa verifica dei curricula professionali presentati dagli esperti ambientali al Responsabile dell'Ufficio competente;
2. La Giunta Comunale assegna i compiti di istruttoria-tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, distinti da quelli edilizio-urbanistici, a personale interno o esterno dotato di specifica professionalità;
3. I membri con diritto di voto restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale del Sindaco e comunque fino alla nomina dei nuovi membri effettuata dopo la data di insediamento del Sindaco e sono rieleggibili;
4. Non potranno essere nominati membri della Commissione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale;
5. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive. In Tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione, rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione. I componenti decadranno inoltre automaticamente dalla nomina qualora insorgano cause di incompatibilità successive alla nomina stessa. In tal caso la Giunta Comunale provvederà a nominare il sostituto;
6. I membri della Commissione non possono esprimere pareri su progetti in cui abbiano interessi diretti o indiretti, devono astenersi dal partecipare alle sedute della Commissione ove vengono trattati tali progetti e ciò deve risultare dal verbale della seduta.

Articolo 4 –Competenze-

1. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Decide sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche;
2. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto;
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art 80 della medesima legge;
4. La Commissione per il paesaggio ha il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
5. Alla Commissione, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, è anche assegnato il

compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

6. La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico regionale e dei criteri regionali soprarichiamati;
7. Il parere della Commissione è obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente.

Articolo 5 –Funzionamento-

1. La Commissione si riunisce di norma una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Le riunioni non sono pubbliche. Il Presidente, se lo ritiene opportuno, può consentire la partecipazione del solo progettista, limitatamente all'illustrazione del progetto;
2. La convocazione è fatta dal responsabile dell'Area Tecnica o dal responsabile del procedimento in materia paesaggistica (al quale sono stati assegnati i compiti di istruttoria-tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione per gli aspetti paesaggistici), con avvisi da notificarsi anche a mezzo fax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione;
3. La Commissione prende in esame, in ordine di presentazione, i progetti che il Responsabile del procedimento in materia paesaggistica avrà preventivamente istruito e quindi messi a disposizione dei componenti, ai quali inoltre lo stesso fornirà eventuali chiarimenti e illustrerà il progetto nel caso fosse necessario;
4. Per la validità della seduta, occorre l'intervento del Presidente e di almeno n° 1 dei membri elettivi della Commissione;
5. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono esercitate dal tecnico istruttore della pratica;
6. I pareri sono espressi a maggioranza semplice;
7. I verbali delle riunioni della Commissione sono archiviati in ogni singola pratica e redatti su un modello predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico nei quali verranno riportati, a cura del Segretario Verbalizzante, i pareri ed i motivi che hanno portato all'espressione degli stessi e le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti; sugli elaborati del progetto viene apposto il timbro della Commissione con la data del verbale e la firma del Presidente. Su un apposito registro invece verrà indicato, sempre a cura del Segretario Verbalizzante, il parere sintetico e riportate le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti, i nominativi dei membri presenti e assenti, nonché, il nominativo del Segretario Verbalizzante. Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere parere favorevole sui progetti sottoposti al

suo esame, deve indicarne i motivi da riportare sia sul modello che sul registro di cui al presente articolo;

8. La Commissione può effettuare sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere. La Commissione stessa può delegare alcuni dei suoi membri all'esperimento del sopralluogo;
9. La partecipazione alla commissione si intende a titolo gratuito ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. N. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e capitolo 5.5 Delibera Giunta Regionale 15/03/2006 n. 8/2121.